



# diritto & religioni

**Semestrale**  
**Anno XVI - n. 1-2021**  
**gennaio-giugno**

ISSN 1970-5301

**31**

 **LUIGI  
PELLEGRINI  
EDITORE**

# *I patrimoni destinati degli enti religiosi*

## *Patrimones destined of religious bodies*

ANTONIO GUARINO

### RIASSUNTO

*L'articolo prende spunto dalla recente riforma del non profit, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, che impone agli enti religiosi l'obbligo di costituire un patrimonio destinato, al fine di essere iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore. Si inizia con la considerazione che nel diritto della Chiesa le destinazioni patrimoniali ricevono da antichissima data una particolare attenzione, e che questo rappresenta il motivo per il quale in ambito ecclesiale l'elaborazione dottrinale circa gli enti ecclesiastici raggiunge traguardi ai quali nell'ordinamento civile si arriverà solo dopo vari secoli. Nell'ordinamento civile solo dopo le riforme degli ultimi decenni si giunge a una regolamentazione dei patrimoni destinati. L'articolo analizza le possibilità attraverso le quali potrebbe trovare attuazione il menzionato obbligo per gli enti ecclesiastici di costituire un patrimonio destinato (per esempio, mediante il trust, il patrimonio destinato a uno specifico affare, il patrimonio destinato ai sensi dell'art. 2645 ter del codice civile).*

### PAROLE CHIAVE

*Enti religiosi – terzo settore – patrimoni destinati.*

### ABSTRACT

*The paper takes its cue from the recent non-profit reform, referred to in legislative decree n. 117 of 2017, which imposes on religious bodies the obligation to set up a destined patrimony, in order to be registered in the single national register of the third sector. It begins with the consideration that in the law of the Church the patrimonial destinations have received particular attention from a very ancient date, and that this represents the reason why in the ecclesial context the doctrinal elaboration on ecclesiastical bodies reaches goals to which in the civil order it will arrive after several centuries. In the civil order, only after the reforms of the last few decades it arrives at a regulation of destined patrimonies. The paper analyses the possibilities through which the aforementioned obligation for ecclesiastical bodies to build up a destined patrimony (for example, through the trust, the patrimony destined for a specific business, the patrimony destined pursuant to art. 2645 ter of the civil code).*

---

\* Il presente articolo è destinato alla pubblicazione negli Studi in onore del Prof. Patrick Valdrini.

**KEYWORDS**

*Religious bodies – third sector – destined patrimonies.*

**SOMMARIO:** 1. *Dai patrimoni destinati agli enti religiosi.* – 2. *Dagli enti religiosi ai patrimoni destinati.* – 3. *I patrimoni destinati come categoria generale nell'ordinamento italiano.* – 4. *I patrimoni destinati "religiosi" come rami ETS.* – 5. *Neutralità degli enti e tipicità dei patrimoni.*

*1. Dai patrimoni destinati agli enti religiosi.*

Il titolo in epigrafe sembra sottintendere che i patrimoni destinati costituiscono un prodotto degli enti religiosi, ma, storicamente, non è questa la realtà, poiché non sono le destinazioni patrimoniali un prodotto degli enti religiosi, quanto piuttosto gli enti religiosi e, più in generale, le persone giuridiche un prodotto delle destinazioni patrimoniali.

Come mette in luce magistralmente Vincenzo Del Giudice in un suo noto lavoro, tradizionalmente, la maggiore preoccupazione da parte ecclesiastica è quella di offrire una valida qualificazione giuridica per qualsiasi tipo di disposizione liberale a finalità religiosa<sup>1</sup>. Così, fin dall'età giustiniana, il diritto canonico aveva elaborato il concetto di pia causa, che ricomprendeva qualsiasi forma di destinazione patrimoniale ad uno scopo religioso<sup>2</sup>, indipendentemente dalla circostanza che desse vita o meno a un nuovo soggetto giuridico<sup>3</sup>.

È notorio come l'ordinamento canonico conoscesse vari secoli prima che nell'ordinamento civile la nozione di fondazione, che, tuttavia, si presenta in una duplice accezione, cioè quale fondazione autonoma o non autonoma, a seconda appunto che il vincolo di destinazione, impresso a una massa patrimoniale, dia luogo a una nuova persona giuridica oppure determini solo una segregazione patrimoniale consequenziale al vincolo di scopo.

È, pertanto, comprensibile come il legislatore italiano ottocentesco, che non aveva ancora elaborato la nozione di fondazione in senso moderno, nel suo disegno eversivo dell'asse ecclesiastico, incontrasse non poche difficoltà

---

<sup>1</sup> Cfr. VINCENZO DEL GIUDICE, *Rivendicazione e svincolo riverzione e devoluzione dei beni ecclesiastici. I, Storia e dottrina degli istituti*, Cooperativa Tipografica Manuzio, Roma, 1912, pp. 64-65.

<sup>2</sup> Cfr. FRANCESCO RUFFINI, *La classificazione delle persone giuridiche in Sinibaldo dei Fieschi (Innocenzo IV) ed in Federico Carlo di Savigny*, in IDEM, *Scritti giuridici minori*, scelti e ordinati da MARIO FALCO, ARTURO CARLO JEMOLO, EDOARDO RUFFINI, II, *Scritti giuridici varii*, Giuffrè, Milano, 1936, p. 11.

<sup>3</sup> Cfr. VINCENZO DEL GIUDICE, *op. cit.*, p. 29.

nell'imbattersi in quelle forme di destinazione patrimoniale, tipiche del diritto canonico, che, pur tendenzialmente perpetue, non venivano a configurarsi come enti dotati di personalità giuridica. L'azione soppressiva della legislazione eversiva si dirige, in tal caso, contro "le istituzioni con carattere di perpetuità, che sotto qualsivoglia denominazione o titolo sono generalmente qualificate come fondazioni o legati pii per oggetto di culto, quand'anche non erette in titolo ecclesiastico"<sup>4</sup>, laddove è evidente che l'effetto della soppressione non era e non poteva essere per l'ente la privazione della personalità giuridica, poiché le istituzioni, alle quali fa cenno l'articolo, non sono enti, ma solo destinazioni patrimoniali dotate di stabilità.

Il "disagio" del legislatore perdura nel Concordato lateranense, il quale pone fine alla legislazione eversiva e, contestualmente, all'opposto, mostra il massimo *favor* per la concessione della personalità giuridica agli enti ecclesiastici; tuttavia, allorquando nell'art. 29, lettera d, attribuisce legittimazione alle "fondazioni di culto di qualsiasi specie", non si esprime in termini di "riconoscimento" ma di "ammissibilità": una scelta che sembra determinata dalla consapevolezza del legislatore italiano di trovarsi di fronte a entità, che potevano assumere svariate forme, tutte con un substrato costituito da un patrimonio stabilmente vincolato, ma non tutte caratterizzate dal godimento della personalità giuridica canonica<sup>5</sup>.

Con il Codice civile del 1942 si ha in materia una svolta radicale e il requisito della personalità giuridica assurge a *conditio sine qua non* della titolarità di patrimoni. La stessa assenza, quale categoria codicistica generale, della fondazione di fatto costituisce indice della volontà di evitare in ogni modo la formazione di masse patrimoniali non temporanee, unificate da un vincolo di destinazione, ma non riconducibili direttamente a un ente personificato. E, anche per quanto concerne il dibattito scientifico, sostanzialmente, è solo in relazione agli atti di destinazione a favore di fondazioni in attesa di riconoscimento che, nei decenni successivi all'emanazione del Codice civile, si ha qualche sporadico, anche se autorevole, intervento dottrinale sul tema dei patrimoni destinati: per il diritto ecclesiastico, vanno menzionati Mario Condorelli, che, nelle fondazioni in attesa di riconoscimento, intravede già un soggetto di diritto<sup>6</sup>, e Domenico Barillaro, che, all'opposto, in questi casi,

---

<sup>4</sup> Secondo il tenore testuale dell'art. 1, n. 6, della legge n. 3848 del 1867, che si occupava degli enti secolari.

<sup>5</sup> Cfr. DOMENICO BARILLARO, *Lasciti per enti da fondare ed art. 600 c.c.*, in *Studi in onore di Vincenzo Del Giudice*, I, Giuffrè, Milano, 1953, p. 49, nota 34, il quale sottolinea che la disposizione, di cui all'art. 29, lettera d, del Concordato lateranense, "trova la sua giustificazione nella tendenza della dottrina e della giurisprudenza (prima del 1929) a personificare gli oneri di culto e a qualificarli come enti".

<sup>6</sup> Cfr. MARIO CONDORELLI, *Destinazione di patrimoni e soggettività giuridica nel diritto canoni-*

nega che si possa parlare di “enti non riconosciuti”, ma solo di enti “in via di formazione”<sup>7</sup>.

Questa impostazione codicistica finisce col condizionare pesantemente la stagione della revisione concordataria e della legislazione negoziata con i culti acattolici. Infatti, sia nel Concordato sia nelle intese *ex art. 8* della Costituzione, stipulati dal 1984 in poi, l’attenzione normativa appare rivolta esclusivamente verso il riconoscimento della personalità giuridica in favore degli enti emananti dalle confessioni, mentre manca qualsiasi riferimento esplicito a patrimoni destinati la cui autonomia non discenda dal riferimento a entità personificate.

## *2. Dagli enti religiosi ai patrimoni destinati.*

Si tratta di un dato che desta stupore sotto svariati profili. In particolare, per quanto concerne la Chiesa cattolica, sia il Concordato sia la legge di derivazione concordataria n. 222 del 1985 sugli enti ecclesiastici ignorano le fondazioni *pie* non autonome, che, invece, trovano specifica regolamentazione nel vigente *Codex iuris canonici* al canone 1303<sup>8</sup>, e che sono oggetto di esplicito *favor* nell’*Istruzione in materia amministrativa* emanata dalla CEI con decreto dell’1 aprile 1992. Infatti, in quest’ultima, al n. 121, dopo aver chiarito che “*le pie fondazioni non autonome non sono persone giuridiche, ma soltanto masse di beni destinate a una finalità specifica, facenti parte del patrimonio di una persona giuridica pubblica*”, si auspica che “*il vescovo favorisca l’istituzione di pie fondazioni non autonome devolute alla diocesi o alle parrocchie piuttosto che l’erezione di fondazioni autonome: questo affinché una comunità ecclesiale garantisca nel tempo l’esecuzione della pia volontà del fondatore*”.

Questo *favor*, espresso nell’istruzione della CEI, segue di soli otto anni la stipula dell’Accordo di Villa Madama, nel quale si è sottolineata l’assenza di

---

*co. Contributo allo studio degli enti non personificati*, Giuffrè, Milano, 1964, p. 67, il quale arriva a questa conclusione per quei casi in cui nella fondazione non riconosciuta siano ravvisabili una “*entità unitaria come tale rilevante per il diritto*” e un “*centro autonomo di imputazione di effetti giuridici*”.

<sup>7</sup> Cfr. DOMENICO BARILLARO, *op. cit.*, p. 42. In questo senso, cfr. anche PIETRO RESCIGNO, *Fondazione*, in IDEM, *Persona e comunità. Saggi di diritto privato*, II, (1967-1987), CEDAM, Padova, 1988, pp. 22 nonché 34 ss., (già pubblicato in *Enc. dir.*, XVII, Giuffrè, Milano, 1968, c. 790 ss.). Per una panoramica della giurisprudenza sulla questione, cfr. FRANCESCO GALGANO, *Le associazioni, le fondazioni, i comitati*, CEDAM, Padova, 1996, p. 428 ss.

<sup>8</sup> Il canone 1303, § 1, n. 2, così recita: “*Piae fundationes non autonomae, scilicet bona temporalia alicui personae iuridicae publicae quoquo modo data cum onere in diuturnum tempus, iure particolari determinandum, ex redditibus annuis Missas celebrandi aliasque praefinitas functiones ecclesiasticas peragendi, aut fines de quibus in can. 114, § 2 aliter persequendi*”.

qualsiasi riferimento ai patrimoni destinati, e ciò potrebbe sorprendere; tuttavia, si deve tener conto del fatto che in quel lasso di tempo, che separava il nuovo Concordato dall'istruzione della CEI, era stata promulgata la legge 16 ottobre 1989, n. 364, di ratifica ed esecuzione della convenzione, adottata a L'Aja l'1 luglio 1985, circa la legge applicabile ai *trusts* e sul loro riconoscimento.

È ben vero che l'introduzione del *trust* nell'ordinamento italiano, negli anni immediatamente successivi alla ratifica della Convenzione dell'Aja, non ha avuto un grande impatto nella pratica giuridica, soprattutto a causa delle incertezze che caratterizzavano inizialmente la sua operatività nel diritto italiano, e che, anche successivamente e fino a oggi, si traducono in consistenti remore espresse dalla dottrina soprattutto in merito alla possibilità di costituire un *trust* interno. Infatti, in questo caso, l'atto di destinazione del patrimonio non realizzerebbe alcun trasferimento, mentre produrrebbe solo un effetto segregativo, potenzialmente lesivo dei diritti dei creditori, che vedrebbero vanificate le tutele apprestate a loro favore dall'art. 2740 del Codice civile<sup>9</sup>. Pertanto, si potrebbe obiettare che l'introduzione del *trust* in Italia poco o nulla avrebbe influito sull'indicazione della CEI in materia di fondazioni pie non autonome; tuttavia, come meritoriamente mette in luce Mario Ferrante, nel diritto inglese, l'istituto del *trust* è ampiamente tributario del diritto canonico<sup>10</sup>, cosicché, il suo ingresso nell'ordinamento italiano poteva legittimamente essere interpretato come un veicolo per il riconoscimento giuridico civile di destinazioni patrimoniali, quali le fondazioni pie non autonome del diritto canonico, le quali presentano significative affinità con il *trust*.

Contemporaneamente, a cavallo tra gli anni ottanta e novanta del secolo scorso, ulteriori novelle contribuiscono a rendere sempre più comprensibile il *favor* della CEI per la costituzione di fondazioni pie non autonome. In particolare, l'art. 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, ha riformato la materia delle trascrizioni e iscrizioni presso le conservatorie dei registri immobiliari, e ha rimodellato l'art. 2659 del Codice civile. Quest'ultimo, nella nuova versione, prevede che “*chi domanda la trascrizione di un atto tra vivi deve presentare al conservatore dei registri immobiliari, insieme con la copia del titolo, una nota in doppio originale, nella quale devono essere indicati ... la denominazione ...; la sede e il numero di codice fiscale ... delle associazioni non riconosciute, con l'indicazione ... anche delle generalità delle persone che le rappresentano secondo l'atto costitutivo*”.

---

<sup>9</sup> La questione è molto controversa. Per un utile compendio dei diversi orientamenti, cfr. LORENZO DIMARTINO, GIUSEPPE DI MICCO, MICHELE FORTE, *Il trust. Origine, analisi e aspetti comparativi*, Turisa, Parete, 2019, p. 58 ss.

<sup>10</sup> Cfr. MARIO FERRANTE, *L'apporto del diritto canonico nella disciplina delle pie volontà fiduciarie testamentarie del diritto inglese*, Giuffrè, Milano, 2008.

Si tratta di una disposizione che, sia pure di riflesso, sembra risolvere in senso positivo il quesito che si poneva circa la possibilità o meno, per un ente di fatto, di acquistare diritti immobiliari<sup>11</sup>.

Un sostegno a questa conclusione proviene anche dalla legge quadro sul volontariato, n. 266 dell'11 agosto 1991, che, nell'art. 5, al comma secondo, stabilisce che “*le organizzazioni di volontariato, prive di personalità giuridica ... possono acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività*”, e, ad abundantiam, al comma terzo si preoccupa di specificare che “*i beni di cui al comma 2 sono intestati alle organizzazioni*”.

Pertanto, il citato *favor* della CEI per le fondazioni pie non autonome è la testimonianza di un mutato clima, connesso a un'evoluzione del diritto verso il progressivo riconoscimento dell'autonomia patrimoniale delle organizzazioni di fatto. Si tratta di un'evoluzione che faceva auspicare alla dottrina ecclesiasticistica un mutamento legislativo che ammettesse anche le fondazioni fiduciarie di culto nell'ordinamento italiano<sup>12</sup>, e che, di fatto, è stata la premessa al riconoscimento dei patrimoni destinati come istituto di carattere generale negli anni seguenti.

### *3. I patrimoni destinati come categoria generale nell'ordinamento italiano.*

La svolta nell'ordinamento italiano, in questa materia, si ha con due fondamentali novità legislative nei primi anni del terzo millennio.

Con il d.lgs. n. 6 del 17 gennaio 2003 si ha la riforma del diritto societario e l'introduzione degli artt. 2447 *bis* e seguenti nel Codice civile, che regolamentano i patrimoni destinati a uno specifico affare.

Come afferma la relazione al d.lgs. n. 6 del 2003<sup>13</sup>, l'istituto “è operativamente equivalente alla costituzione di una nuova società, col vantaggio della eliminazione dei costi di costituzione, mantenimento ed estinzione della stessa”.

Peraltro, la dottrina si è premurata di chiarire che “*in questa disciplina non si trova nessun elemento che faccia pensare alla costituzione di uno schema organizzativo dell'attività di produzione giuridica del patrimonio separato,*

---

<sup>11</sup> Cfr. FRANCESCO GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, terza edizione aggiornata, ESI, Napoli, 1992, pp. 161-162.

<sup>12</sup> Cfr. FRANCESCO FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, ottava edizione, Zanichelli, Bologna, 2000, p. 282.

<sup>13</sup> Il testo è consultabile su *Riv. Soc.*, gennaio-febbraio 2003, p. 112 ss.

*staccato da quella della società, che faccia, cioè, pensare al patrimonio dedicato come ad un soggetto giuridico distinto dalla società che ha eseguito l'operazione*<sup>14</sup>.

In realtà, il profilo caratterizzante, assorbente sia sotto il profilo economico che sotto quello giuridico, è la separazione della responsabilità patrimoniale tra la società e il patrimonio destinato a uno specifico affare, con riferimento a uno schema, nel quale «*una società individua e destina alcuni beni allo svolgimento di uno specifico affare sottraendoli in tal modo alle pretese dei "creditori della società" e limitando, al tempo stesso, le ragioni dei "creditori del patrimonio separato" soltanto a quei determinati beni*»<sup>15</sup>.

Questo effetto di separazione della responsabilità patrimoniale, ottenuto senza ricorrere alla costituzione di una nuova società *ad hoc* e, quindi, lasciando intatto il cordone ombelicale che lega il patrimonio destinato e la società costituente, presenta un aspetto di conformazione identitaria, che rappresenta un interesse prevalente rispetto alla, pur presente, finalità di contenimento dei costi di gestione. La stessa relazione di accompagnamento al d.lgs. n. 6 del 2003 non poteva prevedere gli sviluppi che l'istituto avrebbe avuto, e, pertanto, comprensibilmente, si limitava a sottolineare la maggiore agilità ed economicità della costituzione di un patrimonio destinato rispetto alla creazione di una nuova società.

Con onestà i primi commentatori della riforma societaria del 2003 confessavano di non riuscire a definire con esattezza la funzione del patrimonio destinato a uno specifico affare<sup>16</sup>. Tale difficoltà nasceva dalla mancata considerazione del fatto che l'art. 2447 *bis* del Codice civile introduce i patrimoni destinati per uno specifico affare non come soluzione di un problema specifico, ma quale istituto di carattere generale (non a caso è introdotto nel Codice civile!), con molteplici potenziali utilizzazioni, non circoscrivibili aprioristicamente.

---

<sup>14</sup> Cfr. GIUSEPPE BOZZA, *Commento agli artt. 2447 bis – 2447 decies*, in GIOVANNI LO CASCIO (a cura di), *La riforma del diritto societario*, n. 7, *Patrimoni destinati, partecipazioni statali, S.A.A.*, Giuffrè, Milano, 2003, p. 18. Anche se dubbi su una soggettività, sia pure molto limitata, del patrimonio destinato a uno specifico affare furono sollevati, immediatamente dopo la riforma, da una parte della dottrina: cfr. DANIELE UMBERTO SANTOSUOSSO, *La riforma del diritto societario. Autonomia privata e norme imperative nei DD. Lgs. 17 gennaio 2003*, nn. 5 e 6, Giuffrè, Milano, 2003, p. 183.

<sup>15</sup> Cfr. GIANMARIA MARANO, *I patrimoni destinati in una prospettiva giuseconomica*, Banca d'Italia, Roma, 2004, p. 13.

<sup>16</sup> Cfr. GUSTAVO OLIVIERI, GAETANO PRESTI, FRANCESCO VELLA, (a cura di), *Il nuovo diritto delle società. Società di capitali e cooperative*, Il Mulino, Bologna, 2003, p. 60, laddove si osserva come «*nei limiti in cui la nuova disciplina, nella definizione del primo modello di "patrimonio destinato", riproduce tutti gli elementi tipici della costituzione di una società – quali la responsabilità, le modalità di gestione, la contabilità del patrimonio separato – e prevede la partecipazione di terzi all'affare come un fatto solo eventuale appare difficile rintracciare correttamente la funzione dell'istituto*».



Questo rilievo è rafforzato dalla novella che, appena due anni dopo, introduce nel Codice civile l'art. 2645 *ter*, il quale regola i patrimoni destinati, un nuovo istituto, caratterizzato da una polivalenza ancora più marcata. L'elemento centrale è la destinazione patrimoniale, che, pur vincolata al perseguimento di finalità meritevoli di tutela, non appare per nulla condizionata dal profilo soggettivo della titolarità, sostanzialmente quasi ininfluenza.

Per il resto, la disposizione codicistica si presenta alquanto "scarna", suscitando incertezze applicative, che, forse, sono all'origine dei tentativi di ridurre la portata e della sua scarsa utilizzazione nella pratica, soprattutto nei primissimi anni della sua vigenza<sup>17</sup>.

Di certo, nell'interpretazione della norma in dottrina regnano tesi assai dispartite. Così, dubbi sono stati formulati circa la natura reale od obbligatoria del vincolo di destinazione<sup>18</sup>, la necessità dell'atto pubblico<sup>19</sup> o, invece, la sufficienza del testamento olografo al fine di costituire un patrimonio destinato<sup>20</sup>. Per quanto concerne il dubbio sulla possibilità che il patrimonio destinato sia costituito in favore del soggetto disponente, in senso contrario milita la tesi della più autorevole dottrina<sup>21</sup>.

Una più approfondita riflessione ha condotto la dottrina successiva a sottolineare la funzione strumentale dell'art. 2645 *ter* del Codice civile, che fornisce "*uno schema generale di opponibilità della destinazione patrimoniale, ovvero delle diverse fattispecie con le quali l'autonomia privata, in forma unilaterale o attraverso un trasferimento, intenda fiduciarmente vincolare un patrimonio a uno scopo*"<sup>22</sup>. La destinazione patrimoniale *ex art. 2645 ter*

---

<sup>17</sup> LORENZO CAVALAGLIO, *La fondazione fiduciaria: struttura e funzione della destinazione patrimoniale*, CEDAM, Padova, 2017, p. 207, osserva che "nonostante le ampie potenzialità applicative dell'art. 2645 *ter c.c.*, però, o forse proprio a causa di queste, si sono diffusi in dottrina – e largamente affermati nella giurisprudenza di merito – i tentativi di circoscrivere la portata, nel timore (malcelato, o addirittura espresso) di aprire la strada a lesioni dell'interesse creditorio lesive del principio di responsabilità patrimoniale generale sancito dall'art. 2740 *c.c.*". Secondo ANTONIO FUCCILLO, RAFFAELE SANTORO, LUDOVICA DECIMO, *Gli enti religiosi ETS. Tra diritto speciale e regole di mercato*, ESI, Napoli, 2019, p. 93, questo istituto ha ricevuto finora scarsa applicazione "in primo luogo per la difficile comprensione culturale dell'utente che per tradizione recepisce con difficoltà la destinazione patrimoniale e poi per lo sfavore del diritto vivente che vede nella segregazione patrimoniale operazioni fraudolente per i creditori e per il fisco".

<sup>18</sup> Cfr. GAETANO ANZANI, *Atti di destinazione patrimoniale: qualche riflessione alla luce dell'art. 2645-ter c.c.*, in *Nuova giur. civ. comm.*, II, 2007, p. 402 ss.

<sup>19</sup> In questo senso GAETANO PETRELLI, *La trascrizione degli atti di destinazione*, in *Riv. dir. civ.*, 2006, II, p. 165.

<sup>20</sup> Per la risposta positiva ROLANDO QUADRI, *L'art. 2645 ter e la nuova disciplina degli atti di destinazione*, in *Contr. impr.*, 2006, p. 1725.

<sup>21</sup> Cfr. FRANCESCO GAZZONI, *Osservazioni sull'art. 2645-ter*, in *Giust. Civ.*, 2006, II, p. 174.

<sup>22</sup> Cfr. LORENZO CAVALAGLIO, *op.cit.*, p. 187.

del Codice civile, così, costituisce “*un contenente pronto ad ospitare i più vari contenuti (nel senso di causae) con l'unico limite – a dir poco ontologico – della meritevolezza alias rilevanza giuridica (e quindi, idoneità a vincolare) di tali contenuti, prevista per ogni atto negoziale di diritto italiano in una norma cardine del sistema quale è appunto l'art. 1322, comma 2, c.c.*”<sup>23</sup>.

Queste ultime, acute osservazioni aprono la strada a una complessiva riconsiderazione sia dei patrimoni destinati *ex art. 2645 ter* cod. civ., sia dei patrimoni destinati a uno specifico affare *ex art. 2447 bis* cod. civ., sia del *trust*, sia delle cosiddette fondazioni fiduciarie<sup>24</sup>. Si tratta di una rivalutazione collegata necessariamente al processo di “deformalizzazione” delle persone giuridiche e di diffusione delle forme di “stabilizzazione” delle destinazioni patrimoniali diverse da quelle preordinate originariamente nel primo libro del Codice civile.

Questo processo, a livello dottrinale, passa attraverso l'approfondimento del solco tra soggettività e personalità, mediante l'accentuazione delle potenzialità della prima e il ridimensionamento del “mito” della seconda<sup>25</sup>, e va di pari passo con la crescente consapevolezza del ruolo delle formazioni sociali in funzione di strumenti privilegiati di promozione della personalità umana<sup>26</sup>.

A circa ottant'anni dalla promulgazione del Codice civile sembra si possa affermare che, nell'ordinamento giuridico italiano, il patrimonio destinato sia ormai divenuto un istituto di carattere generale e ordinario; e un segnale forte di questa evoluzione lo si riscontra proprio nella recente disciplina degli enti religiosi nel Codice del terzo settore di cui al d.lgs. n. 117 del 2017.

---

<sup>23</sup> Cfr. LUCILLA GATT, *Dal trust al trust. Storia di una chimera*, Editoriale scientifica, Napoli, 2010, p. 172.

<sup>24</sup> Sulle fondazioni fiduciarie, cfr. LORENZO CAVALAGLIO, *op cit.*

<sup>25</sup> Per citare un esponente della dottrina ecclesiasticistica, cfr. GAETANO LO CASTRO, *Personalità morale e soggettività giuridica nel diritto canonico. (Contributo allo studio delle persone morali)*, Giuffrè, Milano, 1974, p. 120 ss., il quale parte dalla considerazione dell'esistenza di “enti che, pur non essendo configurabili come persone giuridiche, mancando in essi la *reductio ad unum propria* di queste, non possono neppure essere ascritti al genere delle comunioni; fra queste e quelle deve, pertanto, essere ammessa una figura intermedia, il soggetto non personificato, caratterizzato teoricamente da un'autonomia patrimoniale imperfetta: là dove non v'è responsabilità patrimoniale dei singoli, ma responsabilità del gruppo che escluda quella dei singoli, ivi è giocoforza ammettere l'esistenza di un soggetto a sé stante, almeno a fini patrimoniali; l'eterodossia di tale costruzione, rispetto alla dottrina tradizionale, non può in ogni modo impedire di adottarla, se non si vogliono lasciare fuori d'ogni sistemazione talune ipotesi” (ivi, pp. 120-121), per giungere alla conclusione che “la persona giuridica, ritenuta fino ad una certa epoca, come la sola forma idonea per diventare soggetto di diritto (s'intende, sempre oltre la persona fisica) diventa così una delle forme della soggettività: gli indici di questa non coincidono né si fondono con gli indici di quella” (ivi, p. 126).

<sup>26</sup> Una consapevolezza già presente e affermata in modo autorevole a pochi anni dalla Costituzione repubblicana: cfr. PIETRO RESCIGNO, *Le società intermedie*, in *Quaderni di Iustitia*, n. 10, *Persona, Società intermedie e Stato*, Studium, Roma, 1958, p. 50 ss.

#### *4. I patrimoni destinati “religiosi” come rami ETS.*

Come è noto, agli enti religiosi, per acquisire la qualifica di enti del terzo settore, sono richieste l'adozione di un regolamento, la tenuta di scritture contabili separate e la costituzione di un patrimonio destinato<sup>27</sup>.

I primi due adempimenti richiesti erano presenti anche nella disciplina normativa e nella prassi amministrativa relativa agli enti ecclesiastici che volessero assumere la qualifica di onlus. Sia nel d.lgs. 460/1997, istitutivo delle onlus, sia nel Codice del terzo settore sono finalizzati evidentemente a coniugare le esigenze dell'ordinamento statale con quelle delle organizzazioni religiose. Sotto questo profilo, la disciplina in questione svolge una funzione attuativa del principio, espresso nel Concordato, ribadito nelle intese con i culti acattolici e presente nello stesso Codice del terzo settore, secondo il quale gli enti ecclesiastici possono svolgere “attività diverse” da quelle di religione o di culto, ma questo deve avvenire nella soggezione al diritto comune e, nello stesso tempo, “nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti”<sup>28</sup>.

Invece, la prevista costituzione di un patrimonio destinato costituisce una significativa novità per gli enti ecclesiastici e, più specificamente, per quelli operanti nel *non profit*. È ben vero che, prima che un'imposizione legislativa, nella prassi amministrativa degli enti ecclesiastici era già riscontrabile un modello operativo tendente a gestire attività caritative, nel senso più esteso del termine, attraverso la creazione o la rifinalizzazione di strutture separate, spesso beneficiarie di cespiti dismessi dall'uso religioso; tuttavia, il riferimento specifico al patrimonio destinato nell'art. 4, comma terzo, del Codice del terzo settore impone una definizione più rigorosa del suo esatto contenuto. Si

---

<sup>27</sup> Cfr. art. 4, terzo comma, del d.lgs. n. 117 del 2017.

<sup>28</sup> Cfr. art. 7, n. 3, comma secondo, del Concordato di Villa Madama. Per gli altri culti, cfr. art. 12, comma terzo della legge n. 449 del 1984 di approvazione dell'intesa con i valdesi; art. 23, n. 3, della legge n. 516 del 1988 di approvazione dell'intesa con gli avventisti; art. 17 della legge n. 517 del 1988 di approvazione dell'intesa con i pentecostali; art. 27, n. 2, della legge n. 101 del 1989 di approvazione dell'intesa con le comunità israelitiche; art. 14, n. 2, della legge n. 116 del 1995 di approvazione dell'intesa con i battisti; art. 25, n. 2, della legge n. 520 del 1995 di approvazione dell'intesa con la Chiesa luterana; art. 16, n. 3, della legge n. 126 del 2012 di approvazione dell'intesa con la Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa meridionale; art. 23, n. 2, della legge n. 127 del 2012 di approvazione dell'intesa con i mormoni; art. 17, n. 3, della legge n. 128 del 2012 di approvazione dell'intesa con la Chiesa apostolica in Italia; art. 15, n. 2, della legge n. 245 del 2012 di approvazione dell'intesa con l'Unione buddista italiana; art. 16, n. 2, della legge n. 246 del 2012 di approvazione dell'intesa con gli induisti; l'art. 13, n. 3, della legge n. 130 del 2016 di approvazione dell'intesa con l'Istituto buddista italiano Soka Gakkai (nella quale compare anche la necessità del rispetto della normativa europea). Invece, al riguardo, nulla si stabilisce espressamente nell'intesa, non ancora approvata, con la Chiesa d'Inghilterra. Va, peraltro, segnalato che, in alcune di queste intese non compare espressamente la clausola di salvaguardia della struttura e finalità degli enti.

tratta di un'operazione che non può prescindere dalla funzione insita nel forte effetto di separazione patrimoniale imposto dalla norma.

La primaria preoccupazione dell'ordinamento civile sembra essere quella di “trovare la soluzione giuridica per individuare una porzione del patrimonio dell'ente su cui imprimere un vincolo di destinazione reale e non solamente obbligatorio ... che non possa essere aggredibile con atti esecutivi da quei creditori dell'ente che hanno maturato le loro ragioni di credito per cause legate allo svolgimento di tutte le altre attività dell'ente diverse da quella per cui lo stesso si è iscritto al RUNTS”<sup>29</sup>.

In questa prospettiva, l'utilizzazione del patrimonio destinato per gli enti religiosi nel Codice del terzo settore realizza quanto preconizzato, già parecchi anni or sono, da Antonio Fuccillo, quando osservava che “la polifunzionalità della destinazione patrimoniale è sintomatica dell'esigenza, fortemente avvertita nella società, di poter disporre di uno strumento giuridico efficace, che consenta altresì di raggiungere lo scopo del disponente, quando il soggetto interessato destini a quello scopo una massa di beni (mobili od immobili); e di eliminare il rischio di una potenziale, e quindi de facto possibile, distrazione dalle finalità desiderate”<sup>30</sup>.

È innegabile, infatti, che un tratto caratterizzante di tutta la disciplina del terzo settore, soprattutto a partire dall'introduzione delle onlus nell'ordinamento giuridico, è rappresentato dalla preoccupazione di evitare che, mediante la confusione tra risorse economiche di organizzazioni non lucrative e di entità “diverse”, queste ultime vengano indirettamente a fruire di benefici (in massima parte di natura fiscale) riservate dalla legge a favore di attività non profit di utilità sociale.

La multiforme possibilità di traduzione del dettato legislativo, che si concretizza sostanzialmente in una sorta di “clausola aperta” circa le modalità di costituzione del patrimonio destinato da parte degli enti religiosi, risponde, indubbiamente, alla necessità di ricercare le soluzioni più adatte per tutelare con strumenti idonei ed efficaci le finalità, che la riforma del *non profit* si propone.

L'assenza di una preventiva determinazione normativa specifica della forma che deve assumere la destinazione patrimoniale nell'art. 4, comma terzo, del Codice del terzo settore appare pienamente congruente con questa necessità di garantire, di volta in volta con i mezzi più opportuni, il perseguimento delle finalità di interesse generale, così come esplicitate nel d.lgs. n. 117 del

---

<sup>29</sup> Cfr. MARIO FERRANTE, *Enti religiosi/ecclesiastici e riforma del terzo settore*, seconda edizione, Giappichelli, Torino, 2019, p. 106.

<sup>30</sup> Cfr. ANTONIO FUCCILLO, *Dare etico. Agire non lucrativo, liberalità non donative e interessi religiosi*, Giappichelli, Torino, 2008, p. 121.

2017. Nello stesso tempo, il riferimento normativo al patrimonio destinato, senza ulteriori indicazioni circa lo strumento concreto per la sua effettiva costituzione, risulta una scelta lungimirante in presenza di una disciplina in grande e rapida evoluzione, qual è quella delle finalizzazioni patrimoniali.

In presenza di una materia così “liquida”, è facile prevedere che la prassi ministeriale avrà un largo raggio d’azione per raccordare la normativa del terzo settore con gli sviluppi della disciplina delle destinazioni patrimoniali. La preoccupazione fondamentale degli organismi ministeriali sarà certamente quella della tutela erariale, consistente nello scongiurare la possibile distrazione di finanziamenti pubblici indiretti, effetto delle agevolazioni tributarie, dal perseguimento delle finalità di interesse pubblico; tuttavia, la tutela erariale non è l’unico parametro che la prassi amministrativa e, più in generale, l’applicazione del Codice del terzo settore dovranno tenere presente in relazione alla prevista costituzione di patrimoni destinati a carico degli enti religiosi.

Le scelte di “concretizzazione” nella costituzione del patrimonio destinato, infatti, per gli enti religiosi dovranno necessariamente fare i conti con quel principio del “rispetto della struttura e della finalità di tali enti”<sup>31</sup>, che, sebbene stabilito espressamente, nel medesimo ultimo comma del citato articolo 4, in riferimento all’adozione di un regolamento che recepisca le norme del Codice del terzo settore, non potrebbe non valere anche per le forme di costituzione del patrimonio destinato. Invero, in quest’ultimo caso non sono solo *la struttura e la finalità* degli enti religiosi ad essere potenzialmente messe in pericolo, ma addirittura la stessa sussistenza di questi enti. Quest’ultima, ad esempio, potrebbe di fatto venire compromessa da una piena corresponsabilità dell’ente disponente per le obbligazioni contratte dalla gestione separata: una corresponsabilità che non è sempre esclusa nelle varie tipologie di destinazione patrimoniale<sup>32</sup>.

La dottrina ecclesiasticistica ha affrontato la questione circa il tipo di patrimonio destinato, che soddisfi il requisito di cui all’art. 4 del Codice del terzo settore, tenendo ben presente questa preoccupazione. Si comprende, così, come gli autori abbiano manifestato una tendenza a prendere le mosse dall’ipotesi del patrimonio destinato a uno specifico affare, disciplinato

---

<sup>31</sup> Profili molto delicati riguardano gli enti della Chiesa cattolica. In materia, cfr. PAOLO CAVANA, *Profili canonistici della riforma del terzo settore*, in ANTONIO GUARINO (a cura di), *Enti religiosi e riforma del non profit*, Jovene, Napoli, 2020, p. 11 ss.; PIERLUIGI CONSORTI, *Questioni di diritto patrimoniale canonico. Alcune riflessioni a partire dagli adempimenti conseguenti alla riforma italiana in materia di Terzo settore*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica [www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it), n. 10 del 2019; ANDREA BETTETINI, *Riflessi canonistici della riforma del Terzo settore*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica [www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it), n. 20 del 2018.

<sup>32</sup> Cfr. ANDREA PERRONE, VENERANDO MARANO, *La riforma del Terzo settore e gli enti ecclesiastici: un rischio, un costo o un’opportunità?*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica [www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it), n. 35 del 2018.

dall'art. 2447 *bis* e seguenti del Codice civile<sup>33</sup>.

La possibilità di ricorrere all'istituto, prevista originariamente solo per le società commerciali, viene estesa dall'art. 10 del d.lgs. n. 117 del 2017 agli enti del terzo settore, purché abbiano personalità giuridica e siano iscritti nel registro delle imprese. Gli enti religiosi potrebbero soffrire del requisito dell'iscrizione nel registro delle imprese, come anche del limite quantitativo pari al 10% del patrimonio netto dell'ente, attribuibile al patrimonio destinato a uno specifico affare; tuttavia, questi limiti, nelle valutazioni dottrinali, sembrano ampiamente compensati dall'autonomia patrimoniale perfetta dei due patrimoni, quello dell'ente disponente e quello della destinazione a uno specifico affare, senza che i creditori dell'uno possano aggredire il patrimonio dell'altro<sup>34</sup>.

Più complessa si presenta l'ipotesi dell'opzione, da parte dell'ente religioso, di costituire un patrimonio destinato *ex art. 2645 ter* del Codice civile.

Una parte della dottrina si mostra molto critica nei confronti della possibilità di attuare il disposto dell'ultimo comma dell'art. 4 del Codice del terzo settore attraverso la costituzione di un patrimonio destinato *ex art. 2645 ter* del Codice civile. Si contesta che tra quest'ultimo tipo di patrimonio e quello richiesto agli enti religiosi aspiranti ETS correrebbe “*un'insanabile ontologica incompatibilità strutturale*”<sup>35</sup>. Un indice di questa radicale diversità sarebbe costituito dalla previsione nel Codice civile di una disciplina che sottende l'individuazione di un beneficiario determinato: figura assente e, comunque, difficilmente integrabile nella regolamentazione degli enti del terzo settore.

Trattasi, tuttavia, di rilievo, che non sembra escludere in capo agli enti religiosi la possibilità di costituire un patrimonio destinato *ex art. 2645 ter* ai fini della loro iscrizione nel registro unico nazionale degli ETS. L'individuazione di un beneficiario specifico, nell'art. 2645 *ter*, non sembra svolgere funzione integratrice della fattispecie sotto il profilo ontologico, quanto piuttosto un

---

<sup>33</sup> Cfr. PIERANGELA FLORIS, *Enti religiosi e riforma del Terzo settore: verso nuove partizioni nella disciplina degli enti religiosi*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica [www.statochiese.it](http://www.statochiese.it), n. 3 del 2018, p. 18 ss.; MARCO GRECO, PATRIZIA RONCHI, *Gli «Enti religiosi civilmente riconosciuti» nel Codice del Terzo Settore: problematiche e prospettive. La necessità di un approccio pragmatico?*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2018, pp. 378-379.

<sup>34</sup> Cfr. LORENZO SIMONELLI, *Gli enti religiosi civilmente riconosciuti e la riforma del terzo settore*, in ANTONIO FICI (a cura di), *La riforma del terzo settore e dell'impresa sociale. Una introduzione*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018, p. 336 ss., il quale, peraltro, auspica che la disciplina codicistica dei patrimoni destinati a uno specifico affare, con riferimento agli enti ecclesiastici, venga “*applicata mutatis mutandis al fine di evitare – come accade normalmente nell'applicazione di norme elaborate in e per altri contesti – che alcune disposizioni (la cui ratio è fortemente riferita alle società ed al fatto che la società gestisce altre attività estranee al patrimonio destinato) rendano poco utilizzabile questo istituto*” (ivi, p. 337).

<sup>35</sup> Cfr. MARIO FERRANTE, *Enti religiosi/ecclesiastici...*, cit., p. 128.

ruolo strumentale alla garanzia dell'adempimento e, nella specie, nell'individuazione di un soggetto interessato e legittimato ad agire. Nel Codice del terzo settore la garanzia dell'adempimento viene, invece, efficacemente affidata agli organi preposti al controllo degli ETS, cosicché la previsione di un beneficiario determinato, che abbia interesse e legittimazione ad agire, sarebbe sostanzialmente superflua nell'ambito dei patrimoni destinati ai sensi dell'art. 4 del Codice del terzo settore.

Senonché, l'obiezione più consistente contro l'utilizzazione del patrimonio destinato ex art. 2645 *ter*, nell'ambito della rinnovata disciplina del *non profit*, scaturisce non dai rilievi sulla coerenza della normativa, quanto da motivi di opportunità. Invero, una parte della dottrina esclude categoricamente la convenienza, da parte di un ente ecclesiastico, a costituire un patrimonio destinato ex art. 2645 *ter* del codice civile, al fine di poter usufruire della disciplina degli ETS, poiché ciò sarebbe eccessivamente rischioso sotto il profilo della responsabilità per le obbligazioni. Infatti, secondo questo orientamento, l'art. 2645 *ter* “*impedisce l'azione dei creditori del disponente sul patrimonio destinato, ma non impedisce l'azione dei creditori del patrimonio destinato sul patrimonio del disponente*”<sup>36</sup>. Gli enti religiosi, nel costituire un “ramo” ETS mediante patrimoni destinati ai sensi dell'art. 2645 *ter*, sarebbero esposti a eventuali procedure esecutive da parte dei creditori di quest'ultimo<sup>37</sup>, e ciò rappresenterebbe per gli stessi una grave remora a tradurre in tal modo l'obbligo previsto dall'art. 4, comma terzo, del d.lgs. n. 117 del 2017.

Queste considerazioni, in alcuni casi, potranno sicuramente scoraggiare l'accesso alla disciplina degli ETS, da parte degli enti religiosi, tuttavia, deve anche essere segnalato che la giurisprudenza, in occasione di procedure esecutive nei confronti di enti ecclesiastici, va orientandosi nel senso di separare la sorte dei beni utilizzati per le finalità istituzionali da quella del patrimonio finalizzato allo svolgimento di attività diverse da quelle individuate come di religione o di culto.

In questo senso, è significativa la nota sentenza del Tribunale di Roma del 2013, secondo la quale i beni dell'ente ecclesiastico “*che, per loro natura e destinazione, sono funzionali al compimento delle attività non imprenditoriali dell'ente (ovvero finalità di culto, di assistenza, di carità) non potranno costituire oggetto di liquidazione concorsuale in funzione del pagamento dei*

---

<sup>36</sup> Cfr. ANDREA PERRONE, VENERANDO MARANO, *La riforma del Terzo settore e gli enti ecclesiastici: un rischio, un costo o un'opportunità?*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica [www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it), n. 35 del 2018, pp. 6-7.

<sup>37</sup> Cfr. MARIO FERRANTE, *Enti religiosi/ecclesiastici...*, cit., p. 141 osserva che non è “*neppure prevista la sussidiarietà nell'escussione, con la conseguenza che si rischierebbe un'inaccettabile aggressione diretta al patrimonio stabile dell'ente canonico che ha costituito il ramo ETS*”.

*debiti dell'ente ecclesiastico nella sua funzione d'imprenditore, non facendo essi parte del patrimonio dell'imprenditore posto a garanzia generale delle obbligazioni da esso assunte*<sup>38</sup>.

È, invece, poco nota perché inedita, ma non meno interessante, l'ordinanza del Tribunale di Torre Annunziata, 21 agosto 2019, che si occupa di una travagliata procedura esecutiva contro un Monastero. Il complesso, oggetto di esecuzione, è costituito da un edificio conventuale con varie pertinenze e una chiesa annessa, nonché da numerosi locali adibiti al commercio<sup>39</sup>. Dopo un percorso argomentativo tortuoso e non privo di contraddizioni, il giudice giunge alla conclusione che tutto il compendio è sottoponibile alla procedura esecutiva; tuttavia, per il lotto che comprende il convento, la chiesa e le relative pertinenze, “sarà necessario attivare non solo la denuntiatio presso il Ministero dei Beni culturali ma anche i controlli canonici necessari”. Si tratta di un esito ermeneutico che, per molti aspetti, nella sostanza della tutela apprestata ai beni finalizzati alle attività istituzionali dell'ente ecclesiastico, ricalca la sopra citata sentenza romana. Infatti, pur statuendo la sottoponibilità a esecuzione anche dei beni a finalità religiosa, di fatto rimette questa possibilità alla decisione dell'autorità ecclesiastica, deputata a concedere la *licentia* canonica.

È fondatamente presumibile che questa tendenza giurisprudenziale si estenderà a macchia d'olio, da una parte accentuando la specialità della disciplina concernente le attività di religione o di culto, dall'altra riconducendo sempre più nell'alveo del diritto comune le cosiddette “attività diverse” svolte dagli enti religiosi, nel nome di una uguaglianza di trattamento tra soggetti che svolgono le attività in questione, indipendentemente dalla motivazione religiosa o laica dell'agente<sup>40</sup>.

Certo è che, se questo orientamento dovesse consolidarsi, come prevedibile,

---

<sup>38</sup> Cfr. Tribunale di Roma, sentenza 19 maggio 2013, riportata da ANTONIO FUCILLO, *Diritto, religioni, culture. Il fattore religioso nell'esperienza giuridica*, terza edizione, Giappichelli, Torino, 2019, p. 150.

<sup>39</sup> In materia, cfr. ANGELO LICASTRO, *Sulla questione della pignorabilità degli edifici di culto*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica [www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it), n. 31 del 2019; CARMELA ELEFANTE, *Il valore interpretativo della libertà religiosa: destinazione al culto e sottoposizione del bene a procedura esecutiva in una significativa decisione del giudice salernitano*, in *Dir. Rel.*, 2012/2, p. 633 ss. Anche se datate, risultano sempre attuali le osservazioni di MARIO PETRONCELLI, *Osservazioni in materia di impignorabilità delle cose sacre*, in *Dir. Eccl.*, 1942, p. 65 ss., e, più in generale, IDEM, *Edifici di culto cattolico*, in *Enc. dir.*, XIV, Giuffrè, Milano, p. 279 ss.

<sup>40</sup> Cfr. ANTONIO GUARINO, *Deducibilità fiscale ed erogazioni a favore delle confessioni religiose*, in *Dir. famiglia e persone*, 1996, pp. 844-845: “La laicità dello Stato ... consente e, forse, impone di determinare le attività «diverse», non nel senso di scindere le attività religiose e non, ma nel senso, più conforme a uno Stato democratico, di individuare quelle attività che, anche se svolte dalle confessioni religiose, non permettono un trattamento giuridico speciale per il solo fatto della connotazione religiosa”.



verrebbero a cadere le remore in ordine all'opportunità per gli enti ecclesiastici di costituire un patrimonio destinato *ex art. 2645 ter* del Codice civile, in quanto non si paventerebbero più i rischi di compromissione del patrimonio ecclesiastico non destinato all'attività, al cui servizio viene destinato il patrimonio.

Invero, l'unico effettivo limite al ricorso all'*art. 2645 ter* sembrerebbe rappresentato dal fatto che la trascrizione del vincolo può avere a oggetto solo beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, dovendosi, nel caso di altre tipologie di beni, ricorrere a differenti modalità di destinazione patrimoniale. Sennonché, anche questa difficoltà non appare insormontabile. Infatti, l'*art. 4*, comma terzo, del Codice del terzo settore, nel prevedere la costituzione del patrimonio destinato, non impone che esso debba necessariamente essere costituito mediante un unico atto né rende obbligatoria l'adozione di un'unica tipologia di destinazione patrimoniale; cosicché si può plausibilmente ipotizzare che gli enti religiosi, nell'ambito di una complessiva costituzione di patrimonio destinato, per i beni immobili e per i beni mobili iscritti in pubblici registri utilizzino l'*art. 2645 ter* del Codice civile, e per i beni diversi da questi utilizzino gli altri strumenti predisposti dall'ordinamento per la costituzione di vincoli di destinazione.

##### *5. Neutralità degli enti e tipicità dei patrimoni.*

Si intuisce agevolmente come il quadro delineato non rifletta una situazione stabilmente definita, quanto piuttosto un processo evolutivo dell'ordinamento giuridico.

Sono svariati decenni che la dottrina più attenta sottolinea il venir meno del principio di stretta corrispondenza fra forme strutturali degli enti e tipologie di attività svolte<sup>41</sup>. Nella manualistica più recente la neutralità tra struttura e funzione degli enti costituisce un dato ormai pacificamente acquisito, con ricadute significative anche sugli enti ecclesiastici. Anche in ambito ecclesiastico, infatti, si è giunti alla conclusione che *«la scelta della struttura, pur condizionando la gestione dell'ente, non ne controlla del tutto le attività, che non sono mai esclusive di una "forma organizzativa" e non esercitabili sotto un'altra veste giuridica. La scelta del tipo, quindi, è discrezionale per l'utilizzatore la cui opzione è scegliere tra le varie proposte astratte del sistema quella che, a suo giudizio, meglio soddisfa le esigenze da perseguire, nella*

---

<sup>41</sup> Cfr. PIETRO RESCIGNO, *Fondazione e impresa*, in *Riv. soc.*, 1967, p. 831 ss.. Interessanti le intuizioni già di TULLIO ASCARELLI, *Funzioni economiche e istituti giuridici nella tecnica dell'interpretazione*, in *Saggi giuridici*, Giuffrè, Milano, 1949, p. 83 ss.

*consapevolezza, però, che tra finalità tipiche della struttura scelta e scopi concreti da perseguire non vi è sempre un rapporto di esclusiva*<sup>42</sup>.

Invero, la tendenziale neutralizzazione delle tipologie strutturali, da una parte consente all'ente ecclesiastico di perseguire le sue finalità nel modo ritenuto più efficace, dall'altra fa sì che anche realtà religiose emergenti, le quali, talora, difficilmente avrebbero accesso alle tipologie strutturali classiche, possano, invece, ugualmente perseguire i loro fini ricorrendo a strumenti giuridici alternativi<sup>43</sup>.

Più in generale, questo processo consente agli enti ecclesiastici di svolgere, con crescente disinvoltura, attività diverse da quelle considerate religiose ai fini civili, spesso e volentieri classificabili tra quelle tradizionalmente rientranti nel terzo settore. Inoltre, gli stessi enti risultano, in misura sempre più significativa, operativi nel mercato dei beni e dei servizi<sup>44</sup>, venendo a qualificarsi come enti ecclesiastici imprenditori.

È evidente come questi esiti pongano questioni, che meritano attenta riflessione, circa i rapporti tra la specialità normativa derivante dalla legislazione negoziata ex artt. 7 e 8 della Costituzione da una parte, e le varie regolamentazioni di settore relative alle specifiche attività svolte dall'altra.

A livello generale la “reazione”, per così dire, dell'ordinamento era stata negli ultimi decenni quella di collegare gli interventi normativi all'attività esercitata piuttosto che al profilo soggettivo delle organizzazioni, visto che la prima cominciava ad avere caratteristiche tipizzanti ben definite, a scapito di connotazioni strutturali delle entità agenti sempre meno marcatrici delle loro potenzialità operative effettive<sup>45</sup>. In altri termini, il perseguimento di determi-

---

<sup>42</sup> Cfr. ANTONIO FUCCILLO, *Diritto, religioni, culture...*, cit., p. 152.

<sup>43</sup> Cfr. MARIO RICCA, *Pantheon. Agenda della laicità interculturale*, Torri del Vento, Palermo, 2012, p. 298 ss.; ANTONIO FUCCILLO, *Società di capitali, enti religiosi e dinamiche interculturali*, in IDEM (a cura di), *Esercizi di laicità interculturale e pluralismo religioso*, Giappichelli, Torino, 2014, p. 1 ss. Per uno studio recentissimo sugli strumenti alternativi di perseguimento delle proprie finalità da parte di una “comunità spirituale”, cfr. MONIA CIRAVEGNA, *Damanhur: studio giuridico di una comunità spirituale*, Libellula, Tricase, 2020.

<sup>44</sup> Cfr. ANTONIO FUCCILLO, *Gli enti religiosi nel mercato dei beni e dei servizi*, in ANTONIO GUARINO (a cura di), *Enti religiosi e riforma del non profit*, loc. cit., p. 33 ss. A sua volta, ANTONINO MANTINEO, *Il Codice del terzo settore: punto di arrivo o di partenza per la palingenesi degli enti religiosi?*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica [www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it), n. 27 del 2018, p. 10, sottolinea come il Codice del terzo settore contenga disposizioni che «impongano, molto più che nel passato, a considerare anche gli enti religiosi quali soggetti economici», e porta, ad esempio dimostrativo di ciò, «l'introduzione nel Codice delle forme di finanza sociale e dei titoli di solidarietà da parte degli enti del terzo settore, allo scopo di favorire il finanziamento e il sostegno delle attività (art. 77 del Codice del terzo settore)».

<sup>45</sup> È esemplare, sotto questo profilo il d.lgs. n. 460 del 1997, istitutivo delle onlus. Mentre numerose disposizioni, dall'art. 10 in poi, individuano le attività incentivate e le modalità per svolgerle in modo molto dettagliato, invece, per i soggetti, che possono assumere la qualifica di onlus, si fa riferimento a “enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica”, tramite una formula che

nati scopi da parte del legislatore risultava meglio garantito da prescrizioni vincolanti riguardanti le attività concretamente svolte, rispetto all'individuazione di determinate tipologie soggettive in capo agli operatori di settore.

Senonché, questo indirizzo legislativo, efficace nel perseguimento dei suoi obiettivi nella gran parte delle fattispecie soggettive, mostra dei limiti applicativi in riferimento agli enti ecclesiastici.

Anche per questi ultimi, infatti, si verifica un fenomeno, di valenza nello stesso tempo sociologica e giuridica, di affievolimento del principio di corrispondenza tra strutture e attività esercitate; ma, l'influenza della tipologia soggettiva resta molto forte, non tanto per il novero delle attività compatibili, quanto per i vincoli nella gestione dei beni.

È ben noto, invero, che l'amministrazione del patrimonio ecclesiastico è fortemente condizionata dalla rilevanza civile dei controlli confessionali e, più complessivamente, dal collegamento organico degli enti ecclesiastici, titolari dei beni, con la confessione religiosa<sup>46</sup>. Per effetto di ciò, in relazione agli enti ecclesiastici, le prescrizioni normative riguardanti le specifiche attività svolte non sempre riescono a garantire pienamente la realizzazione degli obiettivi perseguiti dal legislatore.

Si comprende, così, come l'ordinamento abbia rivolto la sua attenzione ai patrimoni, con interventi miranti, da una parte a forme di autonomia di questi ultimi dagli enti intestatari, dall'altra a collegare il patrimonio separato allo svolgimento di specifiche attività, oggetto di operazioni promozionali da parte dello Stato.


Non deve, quindi, destare meraviglia che il Codice del terzo settore preveda la costituzione di un patrimonio destinato solamente per gli enti religiosi, e non è improbabile che le destinazioni patrimoniali vengano utilizzate in futuro anche in settori diversi, quali strumenti di garanzia nell'ambito delle politiche pubbliche di sostegno a determinati settori.

Ancora una volta il diritto ecclesiastico svolge la sua funzione trainante nell'evoluzione dell'ordinamento giuridico. In questo caso la disciplina degli enti religiosi nel Codice del terzo settore segna il passaggio dall'originario sistema codicistico, fondato sul pilastro della personalità giuridica, a quello, *in itinere*, che valorizza la soggettività e la tipizzazione delle destinazioni patrimoniali.

---

risulta molto onnicomprensiva.

<sup>46</sup> Cfr. PAOLO CAVANA, *Enti ecclesiastici e controlli confessionali*, II, *Il regime dei controlli confessionali*, Giappichelli, Torino, 2002; ANTONIO GUARINO, *La rilevanza civile dei controlli canonici sull'amministrazione degli enti ecclesiastici tra vecchie e nuove questioni*, in RAFFAELE GRANATA, FRANCESCO SALVATORE REA (a cura di), *Diritto vaticano e diritto secolare. Autonomia e rinvii tra ordinamenti giuridici*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2020, p. 39 ss.



ISSN 1970-5301